

**ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NEL
SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Bolzano, addì 27 settembre 2013

- Visto il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167;
- visto la legge 28 giugno 2012, n. 92;
- visto la legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12;
- visto le delibere della Giunta Provinciale n. 4189 del 20 novembre 2006 e n. 2579 del 21 luglio 2008 e n. 1135 del 23 luglio 2012;
- visto l'accordo sindacale nazionale in materia di apprendistato fra Confcommercio e Filcams/Cgil – Fisascat/Cisl – Uiltucs/UIL del 24.03.2012;
- visto il CCNL 26 febbraio 2011 e la derogabilità in esso prevista;
- visto l'accordo integrativo territoriale 13 febbraio 2009;
- vista l'esplicita volontà delle parti sociali di non interrompere la prassi storica dell'apprendistato di primo livello che ha consentito un valido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- viste le specificità territoriali che impongono all'apprendista una frequenza obbligatoria della scuola professionale, esternamente all'impresa, per tutta la durata delle ore previste dalla legge;
- visti i continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale;

AUTONOME PROVINZ BOZAN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
Protokoll- datum Data di protocollo	3 1 -10- 2013	Uhrzeit ora
Protokollnummer: numero di protocollo:		

tra

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI ALTO ADIGE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, via di Mezzo ai Piani 5, rappresentata dal Presidente pro tempore Walter Amort, assistito dal dott. Dieter Steger, direttore dell'Unione - Hds e dal dott. Alberto Petrera capoparea dei servizi sindacali dell'Unione - Hds

e


le Organizzazioni Sindacali Provinciali
FILCAMS-CGIL/AGB rappresentata dal sig. Maurizio Surian
FISASCAT-SGBCISL rappresentata dal sig. Dieter Mayr
UILTUCS-UIL-SGK rappresentata dal sig. Remigio Servadio
ASGB COMMERCIO rappresentata dal sig. Alex Piras

per i dipendenti da Aziende del Terziario Distribuzione e servizi operanti nella Provincia di Bolzano si è stipulato il seguente accordo territoriale:

**"APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE (TIPO A) NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in tutti i settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del



venticinquesimo anno di età. L'apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della LP 12/2012.

Art. 2 – ASSUNZIONE

Vedere la legge provinciale n. 12 del 4 luglio 2012, art. 8, comma 3.

Art. 3 – PERCENTUALE DI CONFERMA

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o a termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'apprendistato è fissata in 36 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e in 48 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della LP 12/2012. Premesso che la formazione pratica in azienda deve essere direttamente legata all'apprendimento ed alla formazione teorica presso la Scuola Professionale Provinciale, anche per il tramite delle diverse modalità e tecnologia da questa esplicitamente indicate, valutata la legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato venga a scadere nel corso dell'anno scolastico, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni (decorrenti dalla fine dei 36 o dei 48 mesi di durata contrattuale) o attribuire la qualifica professionale e concedere i permessi giornalieri per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato (*) relativa all'anno scolastico in corso e per i giorni d'esame.

*(secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della LP n.12/2012).

Art. 5 – CREDITI FORMATIVI

A. Il completamento con successo del **terzo anno** di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad un periodo di apprendistato di 6 mesi, il completamento con successo di **quattro anni** di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad un periodo di apprendistato di 12 mesi.


Per il periodo di apprendistato rimanente l'apprendista ha l'obbligo di frequentare la scuola professionale. La scuola professionale in accordo con il datore/la datrice di lavoro può prevedere per l'apprendista un particolare programma di addestramento.

Se il credito formativo è da valutare in base all'assolvimento di anni scolastici presso scuole superiori non attinenti, il datore/la datrice di lavoro riconoscerà un credito formativo massimo di 3 mesi.

B. Completamento del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente

L'assolvimento positivo del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a **12 mesi** di apprendistato (24 mesi di apprendistato in luogo dei 36).

C. Completamento del 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio



L'assolvimento positivo del 3° anno del corso professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio viene riconosciuto quale credito formativo pari a **24** mesi di apprendistato (12 mesi di apprendistato in luogo dei 36).
Al termine dei 12 mesi di apprendistato di cui al punto C) non è richiesto l'esame di fine apprendistato e la retribuzione è quella di cui all'art. 9.

Art. 6 - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

In caso di assenza per maternità, nonché per Infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro alla data del termine del periodo di apprendistato, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

Art. 7 - PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti é fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Eventuali coincidenze con periodi di formazione teorica extraziendale, rientranti nel ciclo scolastico previsto dalla normativa di legge provinciale relativamente all'istituto dell'apprendistato, prolungheranno il periodo di prova di un periodo pari a quello che è coinciso con la formazione teorica.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

Art. 8 - TRATTAMENTO NORMATIVO

Per quanto qui non previsto, e comunque non incompatibile, si applicano le norme del CCNL Terziario vigente.

Art. 9 - RETRIBUZIONE

Per tutta la durata dell'apprendistato, il giovane sarà inquadrato due livelli sotto quello della categoria spettante.
In considerazione del maggior onere scolastico previsto in provincia di Bolzano, quantificato in 720 ore nel triennio (1080-360=720 ore in più), si conviene di ridurre l'ammontare complessivo retributivo di un importo corrispondente al costo complessivo orario, calcolato sul totale retributivo lordo, oltre a contributi previdenziali ed assistenziali ed al T.F.R..
Si conviene, altresì, di applicare gli scaglioni retributivi percentuali, indicati di seguito, calcolati sulla retribuzione del livello di arrivo, che comunque, complessivamente, nel triennio corrispondono alla retribuzione che sarebbe spettata con l'inquadramento due livelli sotto quello della categoria spettante, al netto del maggior onere scolastico.

1° anno: 55%
2° anno: 80%
3° anno: 90%

La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica.
Ai giovani, che svolgono il periodo di 12 mesi di apprendistato dopo aver completato il 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio, di cui ai punti B) e D) del precedente art. 4, si applica lo scaglione retributivo del 90% calcolato sulla retribuzione del livello per il quale compiono l'apprendistato.



La durata annuale della formazione prof.le scolastica va rapportata, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, alla durata effettiva del rapporto stesso. Eventuali ore di lavoro effettivo prestate in eccedenza od in difetto, rispetto a tale riproporzionamento, saranno liquidate o trattenute contestualmente al T.F.R.

Nei casi in cui la durata dell'obbligo scolastico si protraesse oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale.

Qualora, però, il protrarsi dell'insegnamento complementare oltre la durata dell'apprendistato fosse determinato dall'inizio tardivo di quest'ultimo, le ore perse, con tassativo riferimento ai programmi scolastici in corso nell'anno di competenza, verranno pagate con l'ultima retribuzione da apprendista. Gli anni ripetuti a causa di bocciatura danno diritto a permessi non retribuiti. L'evoluzione della retribuzione segue i tempi di apprendistato, nell'ambito dello stesso settore, anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro non superiore ad 1 anno.

Art. 10 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento: dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità INPS sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione.

Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.

In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione: a partire dal giorno seguente l'infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione. Per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra, l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo. In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'INAIL.

Sono fatte salve clausole di miglior favore previste dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio per gli apprendisti.

Art. 11 - FONDI INTEGRATIVI

Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità ai fondi integrativi sanitario e previdenziale. Per quest'ultimo la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo della quota associativa di massimo 0,05%, della retribuzione utile per il computo del TFR.

Art. 12 - PREAVVISO

Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Art. 13 - NORME GENERALI. DECORRENZA E DURATA

Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge nazionali, provinciali e dalle disposizioni del presente accordo, oltre che del CCNL Terziario vigente, come previsto al precedente art. 8.

Il presente contratto decorre dal 1. ottobre 2013 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2016; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti firmatarie il presente



accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. La parte che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.

Art. 14 - Licenziamenti individuali

Le imprese sono tenute a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento illegittimo e/o ingiustificato, l'azienda corrisponderà un risarcimento equivalente a quello previsto dalla normativa di legge e/o ccnl vigente.

Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Le parti concordano esplicitamente che i contratti di apprendistato di primo livello in essere alla data dell'11.7.2012, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 12/2012 continueranno ad essere regolati dalla previgente disciplina se stipulati antecedentemente al 25.4.2012; i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.4.2012 ed il 10.7.2012 dovranno invece essere ricondotti alle nuove disposizioni di legge, fermo restando quanto pattuito in materia retributiva.

I contratti di apprendistato, stipulati con decorrenza successiva alla data del presente accordo, verranno regolati dalle norme di quest'ultimo.

Le parti concordano esplicitamente di incontrarsi nuovamente in maniera tempestiva per riesaminare il presente accordo qualora a livello nazionale venga sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.lgs. 167/2011 relativamente al primo livello di apprendistato. Le eventuali nuove disposizioni, stabilite in ambito locale, potranno in ogni caso trovare applicazione solo nei contratti di lavoro che verranno stipulati con i nuovi apprendisti, mentre a quelli stipulati prima dell'eventuale accordo nazionale continueranno a trovare applicazione le disposizioni del presente accordo fino al termine del contratto di apprendistato, anche qualora esso dovesse protrarsi oltre la data dell'eventuale accordo nazionale. Le parti si impegnano inoltre ad adoperarsi al livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione commercio turismo
servizi Alto Adige




Filcams Cgil-Agb



Fisascat Sgb-Cisl



Uiltucs Uil-Sgk



Asgb Commercio

